



**Ai**  
**Sindacati Autonomi Bancari**

**LORO SEDI**

---

PROTOCOLLO: **2244 - EG/ff**

ROMA, LI **28 dicembre 2005**

OGGETTO:

**Circolare n. 2/2005**  
**Commissione Nazionale Esodati**

**Sommario:**

- Somme corrisposte ai lavoratori a titolo di incentivo alle dimissioni.  
Posizioni interessate: **lavoratori di sesso maschile** che abbiano cessato il rapporto di lavoro, a qualunque titolo, in **età compresa fra i 50 ed i 55 anni**;  
Tipologie interessate: **“esodati”, pensionati, lavoratori dimessi a qualunque titolo**
- Lavoratori “Esodati”: Fondi di solidarietà credito, credito cooperativo.  
I casi particolari: Concessionari della Riscossione e dipendenti ex Banca Naz. del Lavoro
- Lavoratori dimessi a qualunque altro titolo
- Pensione di anzianità, pensione di invalidità, dimissioni volontarie, ecc.
- La procedura per il recupero delle imposte

**Somme corrisposte ai lavoratori a titolo di incentivo alle dimissioni.**  
**Posizioni interessate: lavoratori di sesso maschile che abbiano cessato il rapporto di lavoro, a qualunque titolo, in età compresa fra i 50 ed i 55 anni;**  
**Tipologie interessate: Esodati, pensionati, lavoratori dimessi a qualunque titolo**

Nello scorso mese di luglio la Corte di giustizia Europea ha espresso, con la sentenza n. C-207/04 del 21/7/2005, un provvedimento di consistente impatto fiscale sulle casistiche sopra elencate, e riguardante il principio di parità di trattamento fra uomini e donne.

Sulla base dell'esperienza del nostro settore, **l'entità del beneficio** per ogni singolo interessato è quantificabile anche in **alcune migliaia di Euro**.

A titolo di esempio, un lavoratore che avesse percepito una cifra di 10.000 Euro di incentivo alle dimissioni, avrebbe diritto ad un recupero sull'ordine di grandezza dai 1.200 ai 1.400 Euro.

Come noto, la normativa fiscale italiana prevede che le somme erogate a titolo di “incentivo alle dimissioni” da un rapporto di lavoro dipendente, vengano assoggettate ad imposte, a tassazione separata, alla stessa aliquota del T.F.R.

Qualora però tali somme vengano percepite da lavoratori di **sesso maschile** di età oltre i **55 anni**, oppure se di **sesso femminile** oltre i **50 anni**, l'aliquota di tassazione viene “abbattuta” al 50% di quella del T.F.R.

Con la sentenza in questione, la Corte Europea ha ritenuto discriminatoria, e pertanto contraria alla Direttiva 76/207/CEE, tale articolazione della normativa italiana.

In particolare, ha ritenuto che anche i lavoratori di sesso maschile, che abbiano cessato il rapporto di lavoro in età compresa fra i 50 anni compiuti ed i 55 anni, abbiano diritto all'abbattimento delle imposte riservato finora solo alle donne.

Tale sentenza, per sua natura, ha **effetto retroattivo**.

Di conseguenza gli interessati potranno richiedere il rimborso della maggiore imposizione subita qualora non siano trascorsi più di **48 mesi** dalla **data di erogazione dell'incentivo**.

Vediamo dunque nel dettaglio quali sono le tipologie di lavoratori e di somme interessati dalla sentenza, e le modalità e termini per il recupero.

**Lavoratori "Esodati": Fondi di solidarietà credito, credito cooperativo.**

**I lavoratori "esodati" di sesso maschile tra i 50 ed i 55 anni hanno subito un'imposizione doppia rispetto al dovuto.**

**I casi particolari: Concessionari della Riscossione e dipendenti ex-Banca Nazionale del Lavoro**

La sentenza in parola è stata originata dal ricorso di un lavoratore che ha avuto accesso al "Fondo di solidarietà" del settore credito e che ha visto accolte le proprie motivazioni per una riliquidazione dello "assegno straordinario" percepito.

Ricordiamo, infatti, che gli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà del settore "credito" e "credito cooperativo" sono assoggettati al regime della tassazione separata, essendo stati fiscalmente equiparati ad "incentivi alle dimissioni" erogati ratealmente.

Vediamo quali sono i riflessi per questi lavoratori:

a) **assegno straordinario settore credito e credito cooperativo:**

i decreti interministeriali 157 e 158 del 2000 che istituiscono i fondi di cui sopra, garantiscono, in parole povere, l'importo netto che spetta al lavoratore, indipendentemente da quale possa pertanto essere l'importo lordo dell'assegno.

Ne conseguirebbe, secondo un'interpretazione, che una minore imposizione si tramuterebbe in un semplice minore costo aziendale.

Portando tale linea interpretativa alle sue conseguenze estreme, qualora pertanto l'interessato ottenesse un rimborso dal Fisco di una maggiore imposizione subita, tale rimborso potrebbe essere rivendicato dall'INPS e/o dall'ex datore di lavoro, in quanto darebbe luogo ad un importo netto più alto del dovuto a favore del lavoratore esodato.

Benché tale linea interpretativa non sembri, a nostro avviso, presentare fondamenta solide per gli assegni già erogati, riteniamo doveroso che le strutture avvisino gli interessati dell'esistenza della problematica.

b) Si segnala, da ultimo, che quanto detto sopra presenta due casi particolari corrispondenti alle seguenti tipologie:

➤ **Lavoratori in esodo ex dipendenti da Concessionarie della Riscossione.**

Questi ultimi, infatti, ricevono l'assegno straordinario a tassazione ordinaria e pertanto nessun riflesso ne deriva dalla sentenza in questione.

Tuttavia gli stessi possono essere interessati da erogazioni di cifre di cui al punto c) seguente.

➤ **Lavoratori ex dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro.**

Tali lavoratori, negli anni scorsi, andavano in "esodo" in base ad un accordo sindacale aziendale che esulava, di fatto, dal meccanismo dei "Fondi di solidarietà" nazionali.

Gli stessi, pertanto, alla cessazione del rapporto percepivano semplicemente un puro incentivo alle dimissioni erogato in più rate a mezzo bonifico bancario e con sostituto d'imposta Banca Nazionale del Lavoro.

Non vi è pertanto alcun dubbio, a nostro avviso, che il recupero della maggiore imposizione

sia di esclusiva competenza dell'interessato.

c) **Altre somme percepite a titolo di incentivo alle dimissioni** dagli "esodati":

numerosi accordi sindacali aziendali hanno previsto somme a titolo di incentivo all'esodo, sia in casi di accordi su base di cessazione volontaria che in quella di cessazione "coatta".

A solo titolo di esempio:

- somme pari ad un certo numero di mensilità per adesione tempestiva all'esodo entro una data predeterminata;
- somme, spesso rapportate a mensilità, a titolo di equivalente al preavviso alle dimissioni;
- somme erogate al momento della dimissione, equivalenti all'importo che l'Azienda avrebbe versato al Fondo Pensioni;
- altre somme previste da accordi aziendali o individuali.

Su tali somme non vi è dubbio alcuno che il recupero della maggiore imposizione vada ad esclusivo beneficio dell'interessato.

**Lavoratori dimessi a qualunque altro titolo:  
Pensione di anzianità, pensione di invalidità, dimissioni volontarie, ecc.**

Tali lavoratori, qualora abbiano percepito somme a titolo di incentivo alle dimissioni, ad esempio qualcuna delle tipologie riportate al punto c) appena sopra, possono richiedere il recupero delle maggiori ritenute senza alcuna residua problematica, e con la certezza che il recupero della maggiore imposizione sarà di esclusiva propria competenza.

**La procedura per il recupero delle imposte**

Come accennato in precedenza, il diritto al recupero della maggiore imposizione si prescrive, in base alla vigente normativa, dopo 48 mesi dal momento dell'erogazione delle cifre e contestuale assoggettamento ad imposta.

Pertanto potranno accedere, al momento in cui scriviamo, i lavoratori che abbiano percepito le cifre di cui sopra dalla fine del 2001 ad oggi.

A tal fine va presentata un'apposita istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate.

Allo stato attuale non ci risulta siano state diramate istruzioni affinché i detti uffici periferici accolgano tali istanze.

Pertanto è facilmente prevedibile che possa verificarsi una delle due ipotesi seguenti:

- a) che la richiesta venga respinta:  
in tal caso l'interessato dovrà presentare apposito ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica del rigetto.
- b) che l'Agenzia delle Entrate non dia seguito alla richiesta:  
in tal caso, trascorsi 90 giorni dall'inoltro della domanda, si forma il cosiddetto "silenzio-rifiuto".  
Anche in tal caso occorrerà presentare ricorso alla Commissione Tributaria.

Si allega alla presente copia del fac-simile utilizzabile per presentare la domanda di rimborso.

Alleghiamo inoltre un comunicato che potrà essere utilmente divulgato, sia a titolo di assistenza agli iscritti che a titolo di proselitismo verso i non iscritti.

Per ogni chiarimento di carattere normativo le nostre strutture potranno rivolgersi alla Commissione Nazionale Esodati:

<b>Barchietto Giuseppe</b>	<i>Settore credito</i>	0321-391378 c/o SAB Novara
<b>Mazzoldi Piergiuseppe</b>	<i>Settore credito cooperativo</i>	030-2420321 c/o SAB Brescia
<b>Saporito Vincenzo</b>	<i>Coordinatore</i>	0382-539743 c/o SAB Pavia

Per le successive eventuali procedure di ricorso alla Commissione Tributaria, il CAAF FABI provvederà a fornire alle strutture le istruzioni per l'assistenza agli interessati.

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**

**DOMANDA DI RIMBORSO DELLE IMPOSTE DIRETTE**

(ex art. 37 e 38 DPR 602/73)

(IN CARTA LIBERA)

**ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO LOCALE DI .....**

Il/la sottoscritt ..... nato/a a .....  
 il ....., residente in .....  
 Via ..... CAP ..... Provincia .....  
 Codice Fiscale .....

**PREMESSO**

- che ha subito le seguenti ritenute IRPEF con il regime della tassazione separata dal proprio Sostituto d'imposta ..... a titolo di imposizione su incentivo alle dimissioni da un rapporto di lavoro dipendente:

Euro ..... Erogate in data: .....

- che ha subito inoltre le seguenti ritenute IRPEF con il regime della tassazione separata dal proprio Sostituto d'imposta INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) a titolo di imposizione sull'*assegno straordinario* erogato dal "Fondo di solidarietà" del settore credito ex D.M. 158/2000:

Anno 2002: Euro .....

Anno 2003: Euro .....

Anno 2004: Euro .....

Anno 2005: Euro .....

**CONSIDERATO**

che il 50% di tali somme è stato indebitamente ritenuto, come evidenziato dalla Sentenza n° C-207/04 del 21 luglio 2005 che ha ritenuto applicabile anche ai lavoratori e contribuenti di sesso maschile con età oltre i 50 anni compiuti l'abbattimento del 50% dell'aliquota di tassazione delle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo nonché di quelle erogate a tassazione separata dal "Fondo di solidarietà" del credito

**CHIEDE**

che venga disposto il rimborso di euro ..... oltre agli interessi maturati e maturandi.

Si allegano in copia le certificazioni rilasciate dal/dai Sostituto/i d'imposta comprovanti le ritenute di cui sopra.

Luogo e data .....

Firma .....



**FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI**

## **“ESODATI” E PENSIONATI**

**LAVORATORI DI SESSO MASCHILE  
CON RAPPORTO DI LAVORO CESSATO  
IN ETA' COMPRESA FRA I 50 ED I 55 ANNI**

### **RIMBORSO DELLA META' DELLE IMPOSTE SU ASSEGNO STRAORDINARIO ED INCENTIVI ALLE DIMISSIONI**

**Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-207/04**

Con la presente segnaliamo un'importante sentenza della Corte di Giustizia Europea che, su ricorso di un lavoratore in “esodo” del settore credito, ne accoglieva le ragioni.

In sintesi, la normativa fiscale italiana prevede che le somme percepite a titolo di “incentivi alle dimissioni” da un rapporto di lavoro dipendente, siano assoggettate a tassazione separata, alla stessa aliquota del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.).

Tuttavia, se il lavoratore, al momento della cessazione del rapporto, abbia compiuto 50 se donna o 55 se uomo, la tassazione viene “abbattuta” alla metà dell'aliquota TFR.

Nella sentenza di cui sopra, però, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che la differenza di tassazione per gli uomini di età compresa fra i 50 ed i 55 anni, sia da considerare una discriminazione basata sul sesso, e pertanto da rimuovere.

Pertanto il Fisco dovrà restituire la metà delle imposte trattenute ai lavoratori di sesso maschile che abbiano cessato il rapporto di lavoro, per qualunque motivo, percependo somme a titolo di “incentivo all'esodo” od equiparate.

Tali sono, infatti, anche gli “assegni straordinari” pagati dai “Fondi di solidarietà” del settore credito e del credito cooperativo.

Invitiamo pertanto tutti gli interessati a contattare le strutture sindacali FABI per attivare la richiesta di rimborso degli arretrati, che potranno essere recuperati se percepiti fino ad un massimo di 48 mesi dal momento della domanda.

Poiché è immaginabile che gli Uffici periferici del Fisco potrebbero non provvedere al rimborso in mancanza di istruzioni, probabilmente sarà necessario presentare apposito ricorso alle Commissioni Tributarie competenti per territorio.

Anche in tal caso gli interessati potranno avvalersi delle apposite strutture della FABI.

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**

**Roma, 28 dicembre 2005**